

Statuto Consorzio ASI Caserta

Articolo	Testo allegato alla DGR 430/2021	Testo modificato
Art. 3, co.1 (Funzioni del Consorzio)	Il Consorzio Asi Caserta, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Regione Campania [...] svolge le attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di aree attrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la partecipazione maggioritaria delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica e le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali.	Il Consorzio Asi Caserta, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Regione Campania [...] svolge le attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di aree attrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la partecipazione delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica e le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali.
Art. 4, co. 2 (Organi amministrativi)	La durata in carica degli organi previsti nel comma 1, alle lettere a), b), c) e d) è fissata in cinque anni.	La durata in carica degli organi previsti nel comma 1, alle lettere a), b), c), d) ed e), è fissata in cinque anni.
Art. 5 co. 2 (Consiglio Generale - composizione)	I soggetti consorziati sono rappresentati nel Consiglio Generale in rapporto proporzionale alla quota di partecipazione al fondo consortile.	I soggetti consorziati sono rappresentati nel Consiglio Generale in rapporto proporzionale alla quota di sottoscrizione, computata in rapporto al fondo consortile e comunque determinata dal Consiglio Generale, e di cui ciascun consorziato è titolare.
co. 3	Ciascun rappresentante nominato in seno al Consiglio Generale esprime un voto pari alla percentuale di partecipazione al fondo consortile del soggetto consorziato rappresentato.	Ciascun rappresentante nominato in seno al Consiglio Generale esprime un voto pari alla percentuale della quota di sottoscrizione, computata in rapporto al fondo consortile e comunque determinata dal Consiglio Generale, e di cui ciascun consorziato rappresentato è titolare.
Co. 4	Il voto del Presidente è pari al valore della percentuale di partecipazione al fondo consortile del soggetto consorziato maggiormente rappresentativo; conseguentemente, il peso del voto dei singoli consorziati sarà riproporzionato tenendo conto della percentuale di partecipazione attribuita al Presidente e in	Il voto del Presidente è pari al valore della percentuale della quota di sottoscrizione, computata in rapporto al fondo consortile e comunque determinata dal Consiglio Generale, del soggetto consorziato maggiormente rappresentativo; conseguentemente, il peso del voto dei singoli consorziati sarà riproporzionato tenendo

Art. 11 <i>(Organismo Indipendente di Valutazione)</i>	L'Organismo Indipendente di Valutazione è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito del <i>management</i>, della valutazione della <i>performance</i> e del personale delle amministrazioni pubbliche, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione delle associazioni imprenditoriali più rappresentative con le modalità e i compiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Esercita in piena autonomia le attività di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali previste dalla legge nonché la verifica delle attività di funzionamento complessivo dell'Ente, in relazione all'efficienza ed alla efficacia della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni e delle attività dei controlli strategici. L'Organismo Indipendente di Valutazione dura in carica 5 anni, ha sede presso l'assessorato regionale competente, riferisce direttamente al Consiglio Generale ed al Comitato Direttivo ed esprime parere di conformità sugli atti di indizione delle gare ad evidenza pubblica.	L'Organismo è nominato e regolato con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, lett. d) della Legge Regionale Campania n. 19/2013 s.m.i.
Art. 14, co. 2	Il contributo per le spese di funzionamento a carico dei soggetti consorziati è ripartito in misura proporzionale alle quote di partecipazione al fondo consortile	Il contributo per le spese di funzionamento a carico dei soggetti consorziati è ripartito in misura proporzionale alle quote di sottoscrizione, computate in rapporto al fondo consortile e comunque determinate dal Consiglio Generale, e di cui è titolare ciascun consorziato
Articolo 17 <i>(Piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali)</i>	Il Consorzio adotta propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali con le modalità e le procedure di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i. Lo schema di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato in via preliminare dal Consiglio Generale ed è depositato, ai fini della pubblicazione, all'albo del Consorzio e dei Comuni interessati. Gli enti ed i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo.	Il Consorzio adotta propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali con le modalità e le procedure di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i. per come, da ultimo, modificato dall'art. 28, co. 2, Legge Regionale n. 119 del 28 dicembre 2021 s.m.i. Il preliminare di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato dal Consiglio Generale del consorzio ASI. I comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del piano consortile.

Il Piano ha durata decennale e la sua approvazione determina la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti. L'adozione definitiva è preceduta dalla convocazione della conferenza dei servizi da parte della Provincia o dell'ente competente, alla quale sono invitati a partecipare gli enti locali, gli organi ed i soggetti istituzionalmente competenti. La conferenza è presieduta da un rappresentante della provincia o dell'ente competente ed è disciplinata dalle norme nazionali vigenti in materia. Il Piano è trasmesso alla Giunta Regionale, che si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio- economica e territoriale. Gli impianti e gli interventi previsti nel Piano in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti. Il suddetto piano opera immediatamente anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate. Le espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate dal Consorzio ASI. L'indennità di esproprio è determinata in base ai criteri della legislazione statale vigente per le espropriazioni di pubblica utilità. Per gli agglomerati esistenti, il Consorzio può procedere all'adozione di piani anche con riferimento a singoli agglomerati. In tal caso la procedura prevista fa riferimento agli enti interessati al singolo agglomerato. Il Consorzio attesta la conformità dei progetti d'insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali. I Comuni dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di piani di insediamenti produttivi possono trasferire la gestione delle suddette aree al Consorzio mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai	Il Piano ha durata decennale e la sua approvazione determina la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti. Gli impianti e gli interventi previsti nel Piano in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti. Il suddetto piano opera immediatamente anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate. Le espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate dal Consorzio ASI. L'indennità di esproprio è determinata in base ai criteri della legislazione statale vigente per le espropriazioni di pubblica utilità. Il Consorzio ASI può concludere accordi, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii., con i comuni dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di Piani di Insediamenti Produttivi, acquisendo la gestione delle suddette aree. Tali aree, previa presa d'atto del Consiglio Generale, entrano a far parte dei Piani di Assetto del Consorzio ASI. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle previsioni vigenti e di cui alla Legge Regione Campania n. 19/2013 s.m.i. e delle eventuali normative dalla stessa richiamate.
---	--

	documenti amministrativi –Trasparenza atti amministrativi) s.m.i. Tali aree, previa la presa d'atto del Consiglio Generale entrano a far parte del piano regolatore consortile. Il Consorzio, con analoga procedura, può svolgere attività di progettazione e di realizzazione delle opere finalizzate allo sviluppo e all'infrastrutturazione delle aree industriali per conto dei Comuni assegnatari di appositi finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. Il Consorzio, compatibilmente con le caratteristiche di ciascun agglomerato, individua anche le aree da destinare ad attività di servizio, comprese quelle professionali, per agevolare una migliore connessione tra agglomerati industriali ed il contesto territoriale di riferimento, puntando all'integrazione delle funzioni produttive, sociali, commerciali e del tempo libero. Il Piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali individua le aree da destinare alle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), come definite nell'articolo 9, comma 2 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013 s.m.i., dotate di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità nonché di infrastrutture, di sistemi tecnologici e di servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, per garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali e il risparmio energetico. Le aree industriali previste nel Piano di assetto sono assimilate ai distretti produttivi previsti nell'articolo 1, comma 366 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2006) s.m.i.	
Art.19 (<i>Programmi di sviluppo</i>)	Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. m) ed n) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n 16, il Consorzio elabora la proposta di programma di sviluppo di durata triennale. La proposta è trasmessa entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla Giunta Regionale che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine al parere di	Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. m) ed n) della Legge Regionale 7 agosto 2019, n 16, il Consorzio elabora la proposta di programma di sviluppo di durata triennale. Il Programma, approvato dal Consiglio Generale, viene sottoposto alla Giunta Regionale che, valutata la conformità ai propri indirizzi, può approvarlo, anche parzialmente, in relazione alle risorse da

	conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. Alla scadenza del termine, senza che sia stato espresso parere, il parere si intende implicitamente espresso in senso favorevole. Dopo l'approvazione il programma di sviluppo è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania e nell'apposita sezione del sito web della Regione Campania. La Giunta Regionale può approvare anche parzialmente il programma e, contestualmente, i progetti di propria competenza in relazione alle risorse da concedere. È facoltà del Consorzio proporre all'approvazione della Giunta Regionale ulteriori progetti, anteriormente alla scadenza del programma di sviluppo, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo. Il programma di sviluppo prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali. Il programma di sviluppo deve contenere: a) l'analisi della situazione di fatto e in particolare l'individuazione delle criticità e delle opportunità nell'ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese del sistema locale; b) le linee strategiche della politica industriale in ambito locale, finalizzate allo sviluppo e all'evoluzione competitiva del territorio, con la precisazione degli interventi prioritari e degli obiettivi che si prevede di raggiungere nel campo dell'infrastrutturazione e dei servizi avanzati alle imprese; c) i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l'accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del programma e devono risultare definiti negli obiettivi, nei contenuti e nelle risorse. Il Consorzio ASI può proporre progetti di propria iniziativa,	concedere. Il Programma di Sviluppo prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali. Il contenuto del Programma di Sviluppo sarà conforme ai criteri di cui all'art. 14 della legge regionale n. 19/2013 s.m.i.
--	--	--

	eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati; d) il piano annuale delle opere infrastrutturali cantierabili che il Consorzio ASI intende realizzare nell'arco temporale del piano finanziario; e) il piano triennale delle opere infrastrutturali che il Consorzio ASI intende realizzare nell'arco di validità del programma di sviluppo; f) la relazione di accompagnamento del piano annuale e triennale, dove sono indicate la copertura finanziaria per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere, nonché la priorità e l'efficacia degli interventi da realizzare in funzione di un miglior utilizzo delle risorse, privilegiando le opere di completamento di aree già parzialmente attrezzate o di aree da riqualificare; g) le azioni previste per l'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi erogati alle imprese localizzate in area consortile, indicando le aree di miglioramento previste ed i conseguenti risultati da raggiungere; h) le azioni per garantire un'evoluzione del modello di gestione consortile verso criteri di eco- sostenibilità, di riqualificazione ambientale e di efficientamento energetico, in linea con i contenuti della programmazione regionale e comunitaria.	
Art. 20 <i>(Attività indiretta)</i>	Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i. e nei limiti delle proprie prerogative, il Consorzio, per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, può curare e perseguire: a) la promozione della cultura dell'aggregazione, intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e di formazione; b) la promozione dell'immagine dell'agglomerato-distretto, intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;	Il Consorzio, nei limiti delle proprie prerogative, per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, può curare e promuovere le attività e le azioni previste dall'art. 15 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.

	c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; d) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva; e) l'aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono lo stesso obiettivo; f) la creazione e lo sviluppo di strutture e di risorse, come i centri di servizi alle imprese ed i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi; g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso l'attività di istruzione e di formazione mirata; h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto; i) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando è connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediamenti nell'agglomerato; j) lo stimolo e lo sviluppo di opere o di sistemi infrastrutturali ed impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati; k) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali; l) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro; m) il miglioramento della qualità della vita nei contesti imprenditoriali. Il Consorzio può svolgere ogni attività e può curare ogni progetto che rientri nelle finalità della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i., anche con riferimento ai progetti per le risorse immateriali previste all'art. 16 della richiamata Legge	
--	--	--

	Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i. e trasfusa al successivo art. 21 del presente Statuto.	
Art. 21 <i>(Incentivazione di progetti di sviluppo di risorse immateriali)</i>	Il Consorzio può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, i progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, oppure con altre iniziative che perseguono lo stesso obiettivo. Il Consorzio incentiva, anche mediante accordi con le scuole, le università e gli istituti di formazione, progetti per la formazione delle figure professionali maggiormente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi dei programmi di sviluppo. Il Consorzio promuove, in particolare, l'iscrizione dei giovani alle facoltà universitarie, la cui offerta è rivolta alla formazione di tali figure professionali ed adotta ed incentiva le iniziative di ogni genere per la formazione di manodopera specializzata.	Il Consorzio può svolgere ogni attività e può curare ogni progetto che rientri nelle finalità della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i., anche con riferimento ai progetti per le risorse immateriali previste all'art. 16 della richiamata Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 s.m.i.
Art. 22 <i>(Soggetti consorziati – ammissione, esclusione e recesso)</i>	Co. 1 La partecipazione al Consorzio da parte di nuovi soggetti, tra quelli previsti al precedente art. 2, è consentita secondo modalità di rappresentanza stabilite dal Consiglio Generale in relazione alla quota di partecipazione al fondo consortile Co. 4 Le quote di partecipazione al fondo consortile dei Comuni aventi nel proprio territorio un'area o un nucleo industriale, in tutto o in parte, saranno maggiorate rispetto alle quote di partecipazione degli altri Comuni consorziati	Co. 1 La partecipazione al Consorzio da parte di nuovi soggetti, tra quelli previsti al precedente art. 2, è consentita secondo modalità di rappresentanza stabilite dal Consiglio Generale in relazione alla quota di sottoscrizione, computata in rapporto al fondo consortile e comunque determinata dal Consiglio Generale, e di cui il nuovo soggetto potrebbe acquisire la titolarità. Co. 4 Le quote di sottoscrizione, computate in rapporto al fondo consortile e comunque determinate dal Consiglio Generale, e di cui sono titolari i Comuni aventi nel proprio territorio un'area o un nucleo industriale, in tutto o in parte, saranno maggiorate rispetto alle quote di partecipazione degli altri Comuni consorziati.

	Co. 8 Nei casi di esclusione e di recesso contemplati nel presente Statuto, il soggetto consorziato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione al fondo consortile che si accrescerà in favore degli altri consorziati, proporzionalmente alle quote di fondo consortile delle quali ciascuno degli stessi è già titolare.	Co. 8 Nei casi di esclusione e di recesso contemplati nel presente Statuto, il soggetto consorziato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione della quota di sottoscrizione versata, che si accrescerà in favore degli altri consorziati, proporzionalmente alle quote di fondo consortile delle quali ciascuno degli stessi è già titolare.
Art. 23, co. 1, 6 <i>(Inadempimenti e morosità)</i>	Il Direttore o, in mancanza, il Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, effettua una ricognizione delle posizioni di ciascun soggetto consorziato in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e dei contributi annuali alle spese di funzionamento [...] Trascorso il secondo anno di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 14 del presente Statuto, il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, delibera sulla esclusione dal Consorzio del soggetto inadempiente.	Il Direttore o, in mancanza, il Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, effettua una ricognizione delle posizioni di ciascun soggetto consorziato in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento delle quote di sottoscrizione, computate in rapporto al fondo consortile e comunque determinate dal Consiglio Generale, e di cui ciascun consorziato è titolare e dei contributi annuali alle spese di funzionamento. [...] Trascorso il secondo anno di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 14 del presente Statuto, il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, delibera sulla esclusione dal Consorzio del soggetto inadempiente, fermi i diritti e le tutele azionabili dal Consorzio in danno e pregiudizio del soggetto escluso.